

COMUNE DI LUZZARA

STATUTO

Approvato con delibera Consiglio Comunale N. 37 dell'11.09.1995

- Integrato con delibera consiliare n. 51 del 4.11.1995
controllata dal CO.RE.CO. nella seduta del 20.11.1995 con atto prot. n. 95/0055.

- Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna n. 43 del 18 aprile 1996.

- Modificato ed integrato con delibera consiliare n. 15 del 24.02.2000
Controllata dal CO.RE.CO. nella seduta n. 10 del 08.03.2000
con atto prot. N.2000001984 del 08.03.2000.

- pubblicato sul B.U.R.E.R. N° 86 del 16.05.2000

- Modificato ed integrato con delibera consiliare n. 33 del 16.05.2000 controllata dal
CO.RE.CO. nella seduta del 23.05.2000 con atto prot. N.2000005722 del 08.03.2000.

- Modificato ed integrato con delibera consiliare n. 14 del 30.01.2004

- Modificato ed integrato con delibera consiliare **n. 16 del 17.03.2008**

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI E ORDINAMENTO

CAPO 1 - Il Comune

Art. 1 – L'autonomia

Il Comune di Luzzara è l'Ente locale che rappresenta la comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico. Ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell'ambito della Costituzione e delle leggi.

Art. 2 - Il ruolo

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comune opera per garantire l'espressione e favorire lo sviluppo e il radicamento nei cittadini dei valori di pace, libertà, democrazia e solidarietà.

2. Svolge la propria attività nelle forme più idonee per soddisfare i bisogni e gli interessi generali espressi dalla popolazione ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli.

3. Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali: - promuovendo, tutelando e valorizzando le risorse ambientali e naturali del territorio e il patrimonio monumentale, storico e artistico che costituiscono beni essenziali della comunità; - promuovendo la realizzazione di pari opportunità fra uomo e donna, ispirando la sua azione a principi di equità e solidarietà per il superamento degli squilibri sociali ed economici esistenti sul proprio territorio; - confermando la propria partecipazione al processo dell'integrazione europea e della collaborazione fra i popoli mediante gemellaggi, collaborazioni e accordi per esperienze comuni con gli enti locali di altri paesi europei; tutelando la funzione sociale della famiglia, riconoscendo il valore di tutte le espressioni religiose e delle diverse realtà etniche e culturali presenti nel territorio; - favorendo il realizzarsi delle aspirazioni ideali, culturali, etiche dei singoli all'interno del contesto sociale e civile della comunità.

4. Sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione e della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, sociale ed economico dei cittadini.

5. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Emilia Romagna, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali e del volontariato operanti sul territorio, riconoscendo ogni forma di aggregazione sociale e sostenendo l'associazionismo e il volontariato culturale, sportivo, ricreativo e assistenziale.

6. Cura la promozione di forme associative con i Comuni appartenenti alla stessa Provincia per esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni o servizi, al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un numero maggiore di cittadini, di rendere più economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste.

7. Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli Enti Locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il

confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono più armonico il processo di sviluppo.

Art. 3 – L'attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione dei cittadini, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione della procedura e del decentramento.

2. Norme del presente Statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla legge 7.8.1990, n. 241, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 4 - Il territorio

1. Il territorio del Comune ha una estensione di Km². 36 ed è costituito dalle seguenti frazioni: Codisotto, Casoni e Villarotta.

2. E' confinante con il territorio dei seguenti Comuni:
Nord con il Comune di Suzzara;
Ovest con il Comune di Dosolo;
Sud con il Comune di Guastalla;
Sud-Est con il Comune di Reggiolo;
Nord-Est con il Comune di Gonzaga.

Art. 5 - La sede

1. La sede principale del Comune è posta nel capoluogo di Luzzara, in Via Avanzi 1, e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio Comunale :

2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio Comunale può riunirsi in luoghi diversi, a condizione che ne sia data informazione alla popolazione con mezzi idonei.

Art. 6 - Lo stemma e il gonfalone

1. Il Comune ha diritto di fregiarsi dello stemma e del gonfalone allo stesso attribuiti con Decreto del Presidente della Repubblica del 09.05.1997.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

3. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 7 - Albo Pretorio

1. La Giunta Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. E' abrogato

CAPO 2 - Statuto e regolamenti

Art. 8 - Lo Statuto

1. Lo Statuto nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, e in particolare specifica le attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze. Lo statuto stabilisce altresì l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

2. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo evolutivo della Società civile assicurando costante coerenza tra la normativa statutaria e i principi enunciati nelle leggi, che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia del comune. L'adeguamento verrà effettuato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi che contengono tali principi.

Art. 9 - I regolamenti

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli, salvo quelli che sono attribuiti dalla legge alla competenza della Giunta.

2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo Statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale, le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro.

3. E' abrogato

TITOLO 2 - GLI ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO 1 - IL Consiglio Comunale

Art. 10 - Organi del Comune

1. Sono organi del comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta; le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

3. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione Amministrativa del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 11 - Il Consiglio Comunale

1. La legge stabilisce le norme relative alla elezione, alla composizione ed alla durata in carica del Consiglio Comunale, nonché quelle che riguardano l'entrata in carica e le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei Consiglieri.

2. Sono organi del Consiglio Comunale il Presidente, le Commissioni Consiliari, i gruppi consiliari, la conferenza dei capigruppo e il consigliere anziano.

3. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco.

4. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

5. Nella prima seduta successiva alle elezioni il Consiglio Comunale, quale primo adempimento, esamina le condizioni di eleggibilità degli eletti e procede alle eventuali surrogazioni. Nella medesima seduta il Sindaco comunica al Consiglio l'intervenuta nomina del Vice Sindaco e degli assessori.

6. L'adempimento ulteriore del Consiglio comunale, da adottarsi nella medesima seduta od in quella immediatamente successiva, consisterà nella nomina della commissione elettorale.

7. Gli adempimenti concernenti la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge, verranno effettuati in tempo utile per il funzionamento degli organi dei predetti enti, aziende ed istituzioni.

Art. 11 bis – Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, e dunque entro il 30 settembre di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Entro il termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 12 - Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio può istituire nel proprio seno Commissioni Consiliari permanenti; la presidenza delle stesse, relativamente a quelle aventi funzioni di controllo e di garanzia è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

2. Le Commissioni Consiliari permanenti esercitano attività istruttoria nelle materie di competenza e, una volta esaurita l'istruttoria, presentano al Consiglio Comunale una relazione sul lavoro svolto e sugli orientamenti assunti.

3. Il regolamento disciplina la composizione, l'organizzazione, le forme di pubblicità dei lavori e tutto ciò che attiene al funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti, che cessano alla scadenza del Consiglio Comunale di cui sono emanazione. Il regolamento prevede, inoltre, i casi in cui il parere della Commissione è obbligatorio ma non vincolante.

4. Su proposta del Sindaco o della Giunta o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri, il Consiglio ha inoltre la facoltà di nominare, di volta in volta, Commissioni temporanee con compiti speciali che operano con le modalità e le procedure stabilite dal Regolamento. La Commissione è presieduta dal Sindaco o suo delegato.

4.bis Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette Commissioni sono disciplinate dal Regolamento.

5. Ciascuna Commissione è composta dai rappresentanti di tutti i gruppi consiliari con criterio proporzionale.

6. Le sedute delle Commissioni Comunali sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento.

Art. 13 - Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio Comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale unitamente all'indicazione del nome del capigruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more delle designazioni, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.

Art. 14 - La conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari è presieduta dal Sindaco o da Assessore delegato e ad essi compete:

a) di esprimere parere su questioni riguardanti l'interpretazione del regolamento; b) coadiuvare il Sindaco nell'organizzazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.

Art. 15 - Il Consigliere Anziano

1. Il Consigliere anziano si identifica in chi abbia riportato la cifra individuale più alta costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza.

Art. 16 - Prerogative dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali, secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento, sono titolari:

- a) del diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle aziende ed istituzioni dipendenti, informazioni e copie di atti, provvedimenti e documenti, ivi compresi gli atti preparatori in essi richiamati con esenzione di spese, senza che possa essere opposto il segreto d'ufficio. Il Consigliere ha l'obbligo di conservare il segreto su notizie, informazioni ed atti ricevuti, nei casi previsti dalla legge o dal regolamento;
- b) del diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio Comunale;
- c) del diritto di presentare interrogazioni e mozioni.
1-bis. Le modalità della presentazione delle istanze di sindacato ispettivo, di cui al precedente 1 comma lett. c), da parte dei Consiglieri Comunali e delle relative risposte, da dare entro trenta giorni, sono disciplinate dal regolamento.
- d) di ottenere, da parte del sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al Consiglio Comunale, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo.

2. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato imperativo e rappresentano la popolazione, con piena libertà di opinione e di voto.

3. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati.

4. Il Comune assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco qualora siano sottoposti, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, a procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'Ente, accertato.

5. I consiglieri comunali che non intervengono alle sedute del consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

6. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio o ogni altra comunicazione ufficiale ovvero a stabilire modalità di trasmissione diverse.

Art. 17 - Il Consiglio Comunale: competenze

1. Il Consiglio Comunale ha la rappresentanza dell'intera comunità della quale è eletto, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti fondamentali stabiliti dalla legge, attraverso i quali esercita le funzioni essenziali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità locale e determina l'indirizzo della politica amministrativa dell'Ente.
3. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
4. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

Art. 18 - è abrogato

CAPO 2 - La Giunta Comunale

Art. 19 - E' abrogato

Art. 20 - E' abrogato

Art. 21 - Composizione e presidenza

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede e da 5 assessori di cui uno investito della carica di vicesindaco.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza è affidata al Vice Sindaco ed in caso di assenza di quest'ultimo all'assessore anziano.
3. Possono essere nominati assessori, entro il limite numerico fissato dal precedente primo comma, anche cittadini estranei al Consiglio Comunale che risultino in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere.
4. E' abrogato
5. Gli Assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare, ma partecipano alle sedute del Consiglio senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale.

Art. 22 - Nomina della Giunta

1. Gli assessori, fra cui il Vice Sindaco, sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
2. E' assessore anziano il più anziano di età;
3. Non possono comunque far parte della giunta comunale coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela e di affinità fino al 2° grado, di affiliazione e i coniugi.

Art. 23 - Durata in carica della Giunta

1. La Giunta rimane in carica per cinque anni e comunque fino alla proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.
2. La Giunta decade:
 - a) in caso di scioglimento del Consiglio
 - b) per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco
3. La Giunta decade altresì nel caso in cui il Consiglio Comunale con votazione espressa per appello nominale e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, approvi una mozione di sfiducia secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 24 - Cessazione dei singoli componenti della Giunta.

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per dimissioni, revoca, decadenza, o morte.
2. Le dimissioni presentate al Sindaco da membri della Giunta Comunale sono irrevocabili fin dalla loro presentazione.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone comunicazione motivata al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva.
4. E' abrogato.
5. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
6. Alla sostituzione dei singoli Assessori revocati, dimissionari o cessati dall'ufficio per altre cause, provvede il Sindaco dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva. In ogni caso il Sindaco partecipa il proprio provvedimento nel termine di venti giorni dall'adozione ai capigruppo consiliari.

Art. 25 - Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, salve le competenze e le responsabilità dei singoli Assessori secondo quanto è disposto dal successivo articolo.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa eventualmente gli oggetti da trattare nella seduta, di propria iniziativa o su proposta dei singoli Assessori. Le deliberazioni, anche aggiuntive rispetto all'ordine del giorno, possono essere adottate soltanto se munite dei pareri preventivi prescritti dalla legge, da inserire nelle deliberazioni stesse.
3. Il Sindaco promuove e coordina l'attività della Giunta, di cui presiede le sedute, assicurando l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, ma vi possono intervenire, con funzioni consultive, funzionari comunali ovvero anche esperti esterni scelti per determinazione del Sindaco.
5. La Giunta delibera in forma palese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di eventuale parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi lo sostituisce nella presidenza della seduta.
6. Le deliberazioni della Giunta non sono valide se non intervengono almeno n. 3 componenti, compreso il Presidente.

7. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta Comunale senza diritto di voto, assicurando anche, a mezzo di funzionari da lui designati, la redazione dei verbali delle adunanze.

8. In caso di vacanza del posto ovvero di assenza o impedimento del Segretario Comunale, le funzioni predette spettano al Vice Segretario.

9. La Giunta può adottare un proprio regolamento interno.

Art. 26 - Attribuzioni e competenze della Giunta Comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune operando attraverso deliberazioni collegiali. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario, del direttore generale se nominato o dei funzionari responsabili di servizi, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente sulla propria attività e svolge attività propositiva, ed assume un ruolo propulsivo nei confronti dello stesso.

2. Spetta alla Giunta procedere all'assegnazione ai Responsabili di Servizi, sulla base del piano esecutivo di gestione, le risorse finanziarie, strumentali e di personale, formulando in tale sede direttive dettagliate e specifiche in ordine agli obiettivi, ai tempi ed alle modalità attuative dei programmi approvati dal Consiglio Comunale e verificare l'adeguatezza e la rispondenza agli indirizzi ed agli obiettivi fissati dai piani attuativi predisposti dai funzionari competenti.

3. Appartiene inoltre alla competenza della Giunta Comunale:

- 1) L'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.
- 2) L'approvazione del regolamento per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione.
- 3) L'adozione dei provvedimenti di nomina delle Commissioni Concorso.
- 4) L'autorizzazione al presidente della delegazione trattante alla sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati integrativi.
- 5) L'approvazione dei progetti esecutivi e definitivi in materia di lavori pubblici
- 6) L'approvazione di capitolati e disciplinari d'incarichi per forniture di beni, appalti di servizi e prestazioni professionali di nuova previsione e non consolidati.
- 7) L'approvazione delle iniziative a carattere culturale, ricreativo, socio-educativo e sportivo che non siano già contenute in atti di programmazione di competenza della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale.
- 8) L'erogazione di contributi a persone fisiche, persone giuridiche o altri Enti o Associazioni, non disciplinati dal regolamento comunale sui contributi e non previsti in altri documenti di programmazione di competenza della Giunta Comunale o del Consiglio Comunale.
- 9) L'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni di beni mobili.
- 10) L'approvazione del P.E.G.

Art. 27 – E' cassato

Art. 28 – E' cassato

Art. 29 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può adottare in via d'urgenza deliberazioni di competenza del Consiglio, nei soli casi ammessi dalla legge, sottoponendole alla ratifica consiliare, mediante l'iscrizione all'ordine del giorno, nei termini di legge.

2. L'urgenza deve essere adeguatamente motivata e deve essere tale da escludere la tempestiva trattazione nella competente sede consiliare.

3. Il Consiglio, ove neghi la ratifica ovvero modifichi la deliberazione urgente della Giunta, adotta i necessari provvedimenti per quanto riguarda i rapporti di qualsiasi natura eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

CAPO 3 - Il Sindaco

Art. 30 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione Comunale e Ufficiale di Governo. Prima di assumere le funzioni, presta davanti al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

2. Rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, stabilendone il relativo ordine del giorno. Tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

3. Il Sindaco determina l'indirizzo politico e amministrativo della Giunta promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici.

4. Il Sindaco inoltre:

- a) emette ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale
- b) rappresenta il Comune in giudizio quando espressamente stabilito dalla legge;
- c) sovrintende all'esecuzione degli atti;
- d) provvede sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
- e) adotta i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza dei regolamenti comunali;
- f) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
- g) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2 dell'art. 38 della L. n° 142 del 08.06.1990.
- h) indice il referendum;
- i) riceve le interrogazioni, le e le mozioni da sottoporre al Consiglio;

- 1) è abrogato;
- m) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori;
- n) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- o) è abrogato;
- p) dà direttive e vigila sull'espletamento del servizio di Polizia Municipale. Adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti;
- q) è abrogato;
- r) esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
- s) assolve i compiti demandati dalla legge in materia di sicurezza e polizia giudiziaria;
- t) è abrogato;
- u) è cassato;
- u1) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici e servizi svolgano la loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
- u2) promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- u3) attribuisce a uno o più dipendenti a tempo indeterminato o in via temporanea le funzioni di messo;
- u4) è cassato;
- u5) al fine di coordinare gli interventi del Comune a favore delle persone handicappate ai sensi dell'art. 40 comma 1 della Legge 5.2.1992 n.104 convoca periodicamente una conferenza dei responsabili dei servizi sociali e sanitari educativi e del tempo libero operanti nell'ambito comunale onde verificare l'efficacia del loro operato e valutarne le possibilità di miglioramento;
- u6) assicura, salvo motivate impossibilità, la presenza di entrambi in sessi nella Giunta e negli altri Organi Collegiali nonché negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune.
- u7) informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

4 Bis - il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo Stemma del Comune, da portarsi a tracolla;

5. Il Sindaco ai sensi dell'art. 36, comma 5 ter Legge 142/90, introdotto dall'art. 13 legge 81/93, nomina i responsabili delle massime strutture dell'Ente ed individua le posizioni organizzative. Il Sindaco può dare incarichi di direzione di servizi a tempo determinato, per un massimo di tre mesi o per tutto il periodo di assenza del dipendente sostituito, scegliendo all'interno della struttura ed in presenza delle condizioni previste dall'art. 56 del D.Lgs. 29/93 e successive modifiche e integrazioni, ove non decide di attribuire l'incarico ad interim al Responsabile di un altro servizio. Il Sindaco ha infine la facoltà di disporre la copertura dei posti di dirigenti, di responsabili dei servizi ovvero di alta specializzazione mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, scegliendo dall'esterno tra persone che posseggono gli stessi requisiti per l'assunzione a posto vacante o che abbiano comprovata esperienza in materia. Eccezionalmente l'incarico potrà essere dato mediante contratto di diritto privato, quando la professionalità richiesta non è di facile reperibilità.

6. Il Sindaco non può revocare, riservare o evocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei servizi. In caso di inerzia o ritardo il Sindaco può fissare un termine entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i provvedimenti.

Art. 31 - Il Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina il Vice Sindaco per sostituirlo, in caso di assenza o impedimento.

2. In assenza del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni sono esercitate dall'assessore anziano, che è l'assessore più anziano d'età.

3. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni a quest'ultimo attribuite dalle leggi nei servizi di competenza statale compresa l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 32 - Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco può, con proprio provvedimento, delegare agli Assessori specifiche funzioni che attengono a materie definite ed omogenee secondo l'assetto organizzativo vigente, fermo restando il principio di legge per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e controllo, mentre la gestione amministrativa è attribuita all'apparato burocratico.

2. La delega, controfirmata dall'Assessore delegato per accettazione è trasmessa alla Prefettura e alla Procura della Repubblica per i provvedimenti di competenza quando riguarda le materie di Ufficio di Governo.

3. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alla funzione e può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.

TITOLO 3 - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO 1 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

Art. 33 - Organizzazione degli uffici e dei servizi:

1. L'Amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

2. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale se nominato e ai responsabili degli uffici e dei servizi

3. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

4. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ai servizi offerti.

5. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

6. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore se nominato e gli organi amministrativi.

7. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

8. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

9. I dipendenti comunali svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

10. ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, se nominato, il responsabile del servizio e verso l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

11. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi determina le condizioni con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio della libertà dei diritti sindacali.

12. Per garantire pari opportunità tra uomini e donne:

- è riservato alle donne un terzo, dei posti di componente delle commissioni di concorso. Nell'atto di nomina delle commissioni di concorso viene specificato l'impedimento oggettivo che comporti l'inosservanza della norma;
- è garantita la partecipazione delle donne dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento in proporzione alla loro presenza sul complesso del personale dipendente;
- è assicurato a tutti i dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera, favorendo anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro l'equilibrio fra le responsabilità familiari e professionali di ognuno.

Art. 34 – E' abrogato

CAPO 2 Il Segretario Comunale

Art. 35 Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di servizi e ne coordina l'attività.

2. Il Segretario

- partecipa con funzioni consultive referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta, Assicura la redazione dei verbali delle adunanze, anche a mezzo di funzionari da lui designati;
- convoca e presiede la conferenza dei responsabili dei servizi in assenza del direttore generale;
- decide sui conflitti di competenza fra il personale in assenza del direttore generale.

2-bis – è cassato

3. E' abrogato

4. Provvede inoltre all'assolvimento delle

seguenti funzioni:

- può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- presiede in alternativa ai Responsabili di servizi le commissioni di concorso;
- assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento amministrativo;
- adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto d'accesso dei Consiglieri e dei cittadini agli atti e alle informazioni;
- adotta provvedimenti di mobilità interna tra servizi aventi carattere temporaneo o per il raggiungimento di un determinato obiettivo che non risulti già indicato nel P.E.G., in assenza del direttore generale;
- riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale;
- presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;
- riceve l'atto di dimissioni del Sindaco.

5. Il Segretario Comunale per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della struttura riferendo al Sindaco su ogni situazione di irregolarità e di disfunzione gestionale.

Art. 36 - Vice Segretario

1. Il Vice Segretario, quale organo ausiliario, coadiuva il Segretario Comunale nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente Statuto e lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento.

2. La qualifica predetta è attribuita al dipendente di livello apicale di norma preposto alla direzione dei servizi comprendente i servizi di segreteria.

Art. 37 - Conferenza dei responsabili dei servizi

1. Per un migliore funzionamento della struttura è istituita, con funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative, la conferenza permanente dei funzionari responsabili dei servizi secondo la rispettiva competenza in relazione alle questioni trattate.

2. La conferenza è presieduta e diretta dal Segretario Comunale o del direttore generale se nominato anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.

Art. 37-bis - Responsabili dei servizi

1. i Responsabili dei servizi disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna della struttura operativa alla quale sono preposti, assicurando la migliore utilizzazione e il più efficace impiego del personale e delle risorse strumentali assegnate.

2. Ai responsabili dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati. Operano nel limite del budget assegnato e nel rispetto delle direttive emanate e nella puntuale osservanza dei piani attuativi predisposti.

3. Ai responsabili dei servizi spetta, in particolare nelle rispettive materie di competenza:

- a) la presidenza di commissioni di gara e la stipula di contratti;
- b) la presidenza delle commissioni di concorso per la copertura dei posti compresi nel servizio e la sottoscrizione dei contratti di assunzione del personale;
- c) l'autorizzazione di missioni, prestazioni straordinarie, congedi e permessi a personale loro dipendente;
- d) l'adozione e la sottoscrizione degli atti esecutivi delle decisioni degli organi di governo e quelli di gestione dei servizi, anche con rilevanza esterna;
- e) il rilascio di attestazioni e certificazioni comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni e ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
- e1) i provvedimenti di autorizzazione, concessione e analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali d'indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- e2) l'adozione di tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché l'esercizio dei poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale.
- f) l'adozione dei provvedimenti di acquisizione delle entrate e di liquidazione delle spese derivanti da impegni assunti nel limite del P.E.G. approvato con deliberazione della giunta, con le modalità fissate dal regolamento di contabilità; le determinazioni dei responsabili che comportano impegni di spesa diventano esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria
- g) è abrogato

- h) formulano proposte ai competenti organi istituzionali dell'Ente, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive di regolamenti o di atti di competenza degli stessi organi istituzionali;
- i) è abrogato;
- l) attribuzione di trattamenti economici e accessori per quanto di competenza nel rispetto dei contratti collettivi e gli accordi decentrati integrativi;
- m) definiscono l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa e dell'utenza cui sono preposti;
- n) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e transigere previa adozione di delibera di Giunta Comunale.

- Art. 37. ter – Funzioni vicarie di responsabile di servizio

1. In caso di assenza o impedimento temporaneo del responsabile del servizio, le funzioni vicarie vengono assunte dal dipendente del servizio appartenente alla categoria più elevata ed a parità di categoria dal dipendente che possiede una maggiore anzianità. In alternativa è data facoltà al responsabile del servizio di attribuire tali funzioni vicarie con atto generale a dipendenti diversi in relazione alle loro competenze specifiche, in rapporto alle singole materie di competenza.

2. Le funzioni vicarie di cui al comma 1 non sono soggette ad accettazione e non comportano per il delegato il diritto di riconoscimento di mansioni superiori.

TITOLO 4 - I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

CAPO 1 - Competenze dei Comuni

Art. 38 - I servizi pubblici locali

1. Il comune uniforma la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunità.

3. Spetta al Consiglio Comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione.

4. I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune, sono stabiliti dalla legge.

5. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

CAPO 2 Gestione dei servizi pubblici comunali

Art. 39 Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche, non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2. Il Consiglio Comunale stabilisce, tramite regolamento, le finalità e le modalità di svolgimento, di fruizione dei cittadini e la loro partecipazione economica.

Art. 40 - La concessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'Ente.

Art. 41 - Le aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali, che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale, può essere effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale, e di un proprio statuto approvato dal Consiglio Comunale.

3. Sono organi dell'Azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

4. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consiglieri comunali e documentate esperienze e competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti e per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private.

4-bis. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società nonché coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.

5. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori.

5-bis. Le dimissioni del Presidente dell'azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.

6. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

7. Il Comune conferisce il capitale in dotazione; il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

8. Lo Statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del Bilancio.

Art. 42 - Le istituzioni

1. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

3. Il Consiglio di Amministrazione dell'istituzione è costituito da tre o cinque membri che abbiano requisiti per la nomina a Consiglieri Comunali. Non possono essere nominati coloro che rivestono la qualifica di Consigliere o Assessore del Comune oppure siano già rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

3-bis. Sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale il Sindaco provvede alla nomina del Presidente e del Consiglio di Amministrazione nonché alla nomina o designazione del Direttore.

3-ter. Alla revoca del Presidente e dei membri nonché del Direttore provvede il Sindaco. Con lo stesso atto il Sindaco provvede alla sostituzione dei membri revocati.

4. Il regolamento disciplina la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo, ivi comprese le attribuzioni del Presidente e del Direttore.

5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto nonché dal regolamento comunale. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il Consiglio Comunale stabilisce l'attività dell'istituzione previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario, dal quale risultino: i costi del servizio, le forme di finanziamento, le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

7. Il Regolamento di cui al precedente quinto comma, determina altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

8. Il Regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato ad alta specializzazione, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.

9. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

10. Il Collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 43 - Le società per azioni

1. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza, che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere o aderire alla costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dal Comune.

2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

3. E' abrogato.

4. Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'Amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio Comunale.

5. Il Comune ha la possibilità, inoltre, di partecipare, per raggiungere finalità di rilievo a favore della popolazione amministrata a società di capitale anche non avente prevalente capitale pubblico locale, in tal caso non deve trattarsi di società costituita per la gestione di un servizio pubblico.

TITOLO 5 - FORME ASSOCIATE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO 1 - Convenzioni e Consorzi

Art. 44 - Forme associate e convenzioni

1. Il Comune può promuovere o aderire, con la Provincia ed altri Comuni, forme di collaborazione e di cooperazione, idonee a svolgere funzioni e servizi determinati in modo coordinato con economie di risorse.

2. A tal fine il Comune può stipulare apposite convenzioni e può partecipare a quelle promosse da altri enti, nei limiti o secondo le modalità stabilite dalla legge.

Art. 44 bis: Uffici Associati

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, il Comune e la Provincia possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie.

3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 45 - Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove interessate, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

- a) la convenzione che stabilisce i fini del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi a garanzia fra gli enti consorziati;
- b) lo Statuto del Consorzio che disciplina l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.

Art. 45 bis – Unione dei Comuni.

1. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali e con le modalità dell'art. 26 della legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, il Consiglio Comunale può costituire o aderire alla costituzione di una Unione dei Comuni, con lo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 45 ter – Associazione Intercomunale

1. In attuazione del principio di associazionismo previsto dalla Legge Regionale n. 3/99 di "Riforma del sistema regionale locale" il Consiglio Comunale può costituire o aderire, con le modalità stabilite dall'art. 21 della Legge Regionale n. 3/99, con Comuni contermini una associazione intercomunale finalizzata alla gestione associata di una pluralità di funzioni ed all'organizzazione di servizi.

Art. 46 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento, che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia, della Regione, di altri Comuni, di Amministrazioni Statali o di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sulle iniziative predette, promuove la conclusione di un accordo di programma allo scopo di:

- a) assicurare il coordinamento delle azioni dei vari soggetti e livelli istituzionali interessati;
- b) determinare i tempi e le modalità della attività preordinate necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- c) individuare, attraverso strumenti adeguati (quali il piano finanziario) i costi, le risorse finanziarie e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti partecipanti;
- d) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine, il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.

3. L'accordo può prevedere eventuali procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori delle inadempienze dei soggetti partecipanti. L'accordo consiste nel

consenso unanime delle Amministrazioni anzidette e lo stesso è approvato con atto formale del Sindaco e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione allo stesso da parte del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, con deliberazione formale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5. La disciplina degli accordi, stabilita dalla legge e dal presente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi, o programmi di intervento, di competenza del Comune.

TITOLO 6 - COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI

CAPO 1 Stato, Regione, e Provincia

Art. 47 Lo Stato

1. Il Comune gestisce, i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale di Governo.

2. Il Comune provvede alla presentazione di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni di interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse stabilite.

3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

Art. 48 - La Regione

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.

2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.

3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.

4. Il Comune, nell'attività programmatoria di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

Art. 49 - La Provincia

1. Nelle forme di cui al citato 3 comma dell'art. 48, il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla formazione economica territoriale ed ambientale della Regione.

2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla

Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.

3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione sulla base di programmi, di attività, e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

Art. 50 - è cassato

TITOLO 7 PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 1 Le partecipazioni

Art. 51 Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associate e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione può promuovere, su questioni di particolare rilievo territoriale, assemblee di consultazione con preventiva informazione ai capi gruppo consiliari.

Art. 51 BIS - Consulte dei Cittadini

1. Il Comune può istituire le Consulte dei Cittadini, espressione della collettività locale, aventi funzioni consultive.

2. Ogni Consulta è composta da un numero di persone elette a suffragio universale, fra coloro che sono iscritte nelle liste elettorali del Comune e aventi i requisiti di legge per essere eletti a Consigliere comunale.

3. L'elezione, il funzionamento e l'organizzazione delle Consulte dei cittadini sono definiti con apposito Regolamento.

Art. 52 - Libere forme associative e organismi di partecipazione

1. Nell'ambito dei principi fissati dalla legge il Comune valorizza e favorisce le libere forme associative e promuove la costituzione di organismi di partecipazione senza scopo di lucro, che perseguono interessi collettivi, finalità sociali, culturali e sportive, riconoscendoli quali interlocutori privilegiati nelle scelte programmatiche e nella loro concreta attuazione.

2. Il regolamento disciplina l'istituzione di un Albo dove vengono iscritte le associazioni e gli organismi previsti al primo comma e determina altresì i requisiti per l'iscrizione.

3. Alle Associazioni e agli organismi iscritti compete, tenuto conto della rappresentatività e secondo le modalità fissate dal regolamento:

- a) diritto di informazione sulle materie di competenza, con snellimento delle procedure di conoscenza ed estrazione di copie degli atti;
- b) possibilità di consultazione sulle medesime materie attraverso convocazione di assemblee, invio di questionari, partecipazione a sedute delle commissioni consiliari;
- c) accesso ai contributi economici del Comune secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento;
- d) possibilità di concessione in uso di locali e terreni del Comune previa apposita convenzione;
- e) motivazione, da parte dell'Amministrazione, del diniego di valutazione dei suggerimenti formulati all'esito delle consultazioni.

Art. 53 - Diritto di accesso e di informazione

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente alle norme stabilite dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese oppure quando la conoscenza di essi possa impedire o comunque ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa. Deve in ogni caso essere garantita agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

2. E' abrogato.

Art. 54 - Accesso agli atti e documenti amministrativi

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, cinematografica, elettromagnetica e di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'Amministrazione Comunale o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso gratuito agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi di riproduzione, nonché degli eventuali diritti di ricerca e visura fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

4. Il Regolamento, inoltre:

- a) individua le misure organizzative idonee a garantire il diritto di accesso;
- b) individua le categorie di documenti formati dall'Amministrazione Comunale, o comunque rientranti nella sua disponibilità, sottratti all'accesso per esigenze previste dalla legge;
- c) detta norme per il rinvio dell'accesso nel caso contemplato dal precedente articolo;
- d) determina, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza della Amministrazione Comunale, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;

- e) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni, l'accesso alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

Art. 55 - Informazione

1. Il regolamento detta altresì le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure nonché sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino e per assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui il Comune è in possesso, individuando varie forme di rapporto con la cittadinanza.

Art. 56 - Istanze, petizioni, proposte

1. Cittadini singoli ed associati, possono presentare al Sindaco istanze e petizioni per rappresentare comuni necessità e per chiedere l'adozione di provvedimenti ed interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Agli effetti del precedente comma, si intende:

- a) per istanza, la domanda con cui cittadini, singoli o associati, chiedono, relativamente a determinate questioni, informazioni e ragguagli circa intendimenti e l'attività degli organi competenti;
- b) per petizione, l'iniziativa attraverso cui gruppi di cittadini rappresentano agli organi comunali una o più esigenze di interesse generale esistenti nel seno della comunità locale e ne chiedono contestualmente il soddisfacimento;
- c) per proposta, l'iniziativa attraverso cui un gruppo di elettori chiede al competente organo comunale di adottare uno specifico provvedimento ovvero di revocarne uno già esistente.

3. è cassato.

4. In ogni caso, le istanze, petizioni e proposte dovranno essere adeguatamente motivate e riferite a problemi di rilevanza locale.

5. Agli elettori è riconosciuto potere di iniziativa mediante formulazione di proposte da sottoporre alla deliberazione della Giunta e del Consiglio Comunale secondo le rispettive competenze.

6. Gli organi interessati prendono in esame le richieste trasmesse a cura del Sindaco entro 30 giorni dalla data di ricezione. Nei 30 giorni successivi alla decisione dell'organo competente il Sindaco comunica le decisioni secondo le modalità fissate dal regolamento.

7. In settori e temi specifici l'amministrazione Comunale può avvalersi dell'apporto di Consulte formate da cittadini che per la loro appartenenza ad associazioni spontanee e volontarie e per specifici interessi possano contribuire al dibattito e alla programmazione dei settori stessi.

CAPO 2 - Azione popolare

Art. 57 - L'azione sostitutiva in giudizio

1. L'azione popolare conferisce a ciascun eletto re il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta Comunale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge.

Art. 58 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Il Comune garantisce a tutti gli interessati la possibilità di partecipare al procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento comunale.

2. Tale Regolamento indicherà altresì le modalità di partecipazione dei portatori di interessi diffusi.

3. In conformità alla legge, è sottratta alla partecipazione anzidetta, l'attività del Comune diretta all'emanazione dei seguenti atti, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione:

- a) atti normativi;
- b) atti amministrativi generali;
- c) atti di pianificazione e di programmazione;
- d) atti di natura tributaria e tariffaria.

CAPO 3 - Referendum

Art. 59 - Potere di iniziativa

1. Il referendum, è rivolto a realizzare il raccordo tra gli orientamenti che maturano nella comunità civica e l'attività degli organi comunali.

2. E' indetto referendum su materie di esclusiva competenza locale e di interesse generale della collettività comunale, quando lo richiedano almeno il 10% degli elettori alla data di ammissibilità di cui al 1 comma dell'art. 61.

Art. 60 - Oggetto del referendum

1. Non è ammesso referendum in materia di:

- a) statuto, regolamento del Consiglio Comunale;
- b) elezione, nomina, designazione e revoca rappresentanti del Comune;
- c) tributi locali, tariffe, mutui e bilancio;
- d) attività amministrativa di esecuzione di norme statali o regionali;
- e) ordinamento del personale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
- f) tutela delle minoranze etniche o religiose;
- g) igiene e polizia locale;
- h) piani intesi come atti di programmazione generale: piani territoriali-urbanistici-commerciali;

i) proposte già sottoposte a consultazione referendaria quando non siano decorsi 5 anni dal precedente suffragio.

2. L'indizione di un referendum consultivo sospende la decisione sulle proposte di deliberazioni e su eventuali provvedimenti oggetto delle proposte: salvi i casi in cui il Consiglio Comunale, a maggioranza qualificata, cioè con voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri assegnati in carica, non sia di avviso contrario, purché la deliberazione non sia tale da svilire o rendere inutile il referendum.

Art. 61 - Procedimento

1. La Commissione di garanzia giudica, prima della raccolta delle firme, sull'ammissibilità del referendum nonché sulla correttezza della formulazione del quesito referendario e, nei termini previsti dal regolamento, sulla regolarità della presentazione delle firme.

2. Il regolamento di partecipazione determina la composizione ed i poteri della Commissione di garanzia.

3. Il Sindaco indice il referendum entro 60 giorni dalla comunicazione del giudizio finale di ammissibilità.

Art. 62 - Svolgimento del referendum

1. Il referendum è indetto dal Sindaco e non può avere luogo in concomitanza con le consultazioni amministrative.

2. Hanno diritto di partecipazione al referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Luzzara.

3. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Ogni anno può tenersi una sola consultazione referendaria avente per oggetto anche più quesiti referendari.

Art. 63 - Proclamazione del risultato

1. La Commissione dei garanti verifica la validità del referendum e il Sindaco ne proclama il risultato.

Art. 64 - Sospensione e revoca referendum

1. Il Sindaco, sentita la Commissione di garanzia, sospende il referendum quando:

a) sia intervenuto lo scioglimento del Consiglio Comunale o manchino due mesi al suo scioglimento.

2. Il Sindaco, sentita la Commissione di garanzia, revoca il referendum quando:

- a) sia stata accolta dall'Amministrazione Comunale la proposta referendaria;
- b) sia stata promulgata legge che disciplini la proposta sottoposta a consultazione referendaria.

Art. 65 - Comitato promotore

1. Il Comitato promotore, secondo le modalità stabilite dal regolamento, ha potere di controllo sullo svolgimento della consultazione referendaria ed ha legittimazione alla procedura di cui all'art. precedente.

2. Ha diritto di essere sentito dalla Commissione dei garanti prima della formulazione del giudizio di ammissibilità del referendum.

3. Al Comitato promotore si intendono attribuite, in genere, le facoltà riconosciute dalla legge ai partiti ed ai gruppi politici che partecipano alle competizioni elettorali.

Art. 66 - Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi conseguenti atti.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

CAPO 4 Il Difensore civico

Art. 67 - UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

1) Il Consiglio Comunale istituisce l'Ufficio del Difensore Civico, anche in forma associata con altri Comuni.

2) Il Comune può, quindi, provvedere a deliberare apposita convenzione con altri Enti per l'utilizzo dell'Istituto del Difensore Civico. In tal caso la convenzione contiene la disciplina dell'Istituto.

3) Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante della imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa del Comune o dei Comuni convenzionati a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini .

Il Difensore Civico, oltre che d'ufficio, interviene su richiesta di:

- singole persone
- comitati
- associazioni
- persone giuridiche
- formazioni sociali

I predetti soggetti devono risiedere o avere una sede, essere domiciliati o svolgere la propria attività nel Comune o in uno dei Comuni convenzionati.

Art. 68 - ELEZIONE E CESSAZIONE DELLA CARICA DEL DIFENSORE CIVICO

1) Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune o dei Comuni aderenti alla convenzione in condizioni di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, che non versino nelle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri comunali e che non rivestano tale carica. Deve essere in possesso di qualificazione ed esperienza idonea a garantire indipendenza, imparzialità, probità e competenza giuridico – amministrativa.

Qualora nella predetta votazione non si raggiunga il quorum dei tre quarti, nella seconda votazione è richiesta la maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

2) L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con la titolarità di altre cariche pubbliche nel territorio del Comune o dei Comuni associati, in caso di gestione associata. Nel caso di elezione di soggetto titolare di altra carica pubblica, entro 30 giorni dalla comunicazione della sua elezione e, in ogni caso prima di iniziare a svolgere le funzioni dell'ufficio del Difensore Civico, l'eletto deve comunicare al Consiglio Comunale la scelta per cui intende optare. In caso di mancata comunicazione, il Consiglio Comunale comunicherà al soggetto eletto la sua decadenza dall'ufficio e provvederà alla sostituzione.

3) Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e può essere rieletto una seconda volta.

4) Può essere revocato con provvedimento motivato del Consiglio Comunale con la maggioranza dei tre quarti dei componenti assegnati.

5) Decade di diritto quando vengono meno i requisiti per la sua eleggibilità.

Art. 69 – POTERI

1) Il Difensore Civico è sottratto ad ogni forma di dipendenza gerarchica o funzionale da parte degli Organi del Comune.

2) Segnala di propria iniziativa o su istanza di cittadini singoli o associati, abusi, carenze, ritardi e disfunzioni dell'Amministrazione.

3) Il Difensore Civico:

a) può chiedere notizie, documenti e convocare dipendenti;

b) ha diritto di informazione sullo stato del procedimento e accede agli atti di ufficio senza che possa essergli opposto il segreto, salvo quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco emessa nei casi previsti dalla legge;

c) può inviare raccomandazioni agli Organi e agli Uffici Comunali;

d) può sollecitare il riesame di atti o provvedimenti dell'Amministrazione di cui segnali irregolarità o vizi di legittimità;

4) La motivazione del provvedimento amministrativo dà specificamente conto del mancato accoglimento dei suggerimenti e rilievi del Difensore Civico.

5) L'omissione, il rifiuto e il ritardo della consegna di un atto a seguito di sollecito scritto del Difensore Civico potranno, in assenza di giustificato motivo, essere oggetto di valutazione disciplinare a carico dei Responsabili.

6) Il Difensore Civico vigila sulla regolare approvazione, nei termini e modi di legge, del bilancio. In difetto provvede alla nomina del Commissario *ad acta* per l'approvazione, in via surrogatoria, del bilancio, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000.

7) Prima di assumere le funzioni il Difensore Civico presta giuramento nelle mani del Sindaco o dei Sindaci dei Comuni associati di adempiere bene e fedelmente al mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto della legge e dei Regolamenti.

- 8) Ove opportuno, il Difensore Civico, su istanza od indicazione degli interessati o di sua iniziativa, può esperire tentativi di conciliazione, dei quali viene redatto processo verbale secondo apposito regolamento.
- 9) Le modalità di svolgimento dell'incarico sono disciplinate da apposito regolamento ovvero dalla convenzione in caso di gestione associata.

Art. 70 - RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Difensore civico entro il 31 Gennaio di ogni anno presenta al Consiglio Comunale una relazione sulla propria attività recante proposte idonee ad eliminare abusi, ritardi, carenze e disfunzioni eventualmente riscontrati.

Art. 71 - UFFICI E MEZZI DEL DIFENSORE CIVICO

1) L'Amministrazione comunale dovrà provvedere a reperire idonea sede per l'ufficio del Difensore Civico, il quale potrà avvalersi, per l'espletamento delle proprie funzioni, di personale e mezzi dell'amministrazione e, qualora il Consiglio comunale abbia stabilito di avvalersi della funzione di Difesa Civica in forma associata, secondo le modalità previste dalla convenzione.

Art. 72 - INDENNITA' DI CARICA E FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

- 1) Il Consiglio comunale, con l'atto di elezione, determina l'indennità spettante al Difensore civico, che potrà essere commisurata al lavoro svolto
 - 2) In caso di gestione associata al Difensore Civico è attribuita, un'indennità di carica il cui importo non può superare il 30% di quella base stabilita per il Sindaco del Comune di maggior dimensioni demografiche, escludendo da detta base le maggiorazioni previste per legge e l'adeguamento triennale sulla base degli indici Istat. Tale indennità, sarà quantificata esattamente nell'atto di nomina.
 - 3) Nell'ipotesi di Difesa Civica in forma associata, viene demandata alla convenzione la determinazione delle modalità di funzionamento dell'ufficio e della presenza del difensore nei singoli Comuni.
 - 4) Al Difensore civico spetta, inoltre, per assolvere ai compiti del proprio ufficio, in caso di trasferte adeguatamente motivate, il rimborso delle spese di viaggio per recarsi fuori dalle sedi dei comuni associati nelle misure previste per gli Amministratori del Comune capo-convenzione. In tale ultima ipotesi gli oneri saranno sostenuti singolarmente dai comuni associati interessati. In caso di Gestione associata Il Comune capofila si fa carico dei compensi comprensivi dei relativi oneri fiscali ed assicurativi di spettanza del Difensore Civico da ripartirsi tra i Comuni associati secondo quanto disposto in convenzione.
 - 4) Nel Bilancio di previsione viene previsto apposito stanziamento per le spese di funzionamento dell'ufficio del Difensore civico.
- Le spese di funzionamento sono impegnate in conformità alle proposte del Difensore civico, secondo le norme e le procedure previste dal regolamento di contabilità

TITOLO 8 - FINANZA, CONTABILITA' E REVISIONE

CAPO 1 - Autonomia finanziaria

Art. 73 - Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio delle proprie capacità impositive e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite alle Regioni, il conseguimento delle condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira le determinazioni di propria competenza in ordine alla determinazione delle tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, ai criteri di equità e giustizia, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle effettive sue capacità contributive.

Art. 74 - Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste dalle leggi ordinarie e speciali, statali e regionali, e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune che, per la loro natura, hanno titolo a concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimento del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti comma.

CAPO 2 - Bilanci e scritture contabili

Art. 75 - Relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale

1. Il Consiglio Comunale approva la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per un periodo pari a quello della Regione, contestualmente al bilancio di previsione annuale.

2. La relazione previsionale e programmatica deve essere estesa in coerenza con il Piano Regionale di Sviluppo e con i Piani Programmatici, urbanistici e di settore già elaborati dall'Amministrazione Comunale. In caso di necessità, i piani programmatici possono essere, in tale sede, adattati alle nuove esigenze.

3. E' abrogato.

4. E' abrogato.

Art. 76 - Bilancio di previsione annuale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. Il Bilancio di previsione è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalla legge.

3. Il Bilancio di previsione deve rispettare i principi dell'unità, annualità, dell'universalità e dell'integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.

4. Le previsioni di entrata e gli stanziamenti di spesa devono rispecchiare le reali condizioni finanziarie e le necessità del Comune senza occultamenti di qualsiasi specie.

5. Il Bilancio deve contenere il fondo di riserva per far fronte a maggiori spese ed a spese straordinarie.

6. Nell'ambito delle classificazioni previste dalla legge, le entrate devono essere raggruppate secondo la fonte di provenienza e le spese secondo la loro destinazione.

7. Il Regolamento definirà le modalità delle conoscenze dei contenuti del Bilancio ai cittadini ed agli organi di partecipazione.

8. E' abrogato

Art. 77 - Esercizio provvisorio

1. Nelle more dell'approvazione del Bilancio da parte dell'organo regionale di controllo ovvero quando non sia stato deliberato il Bilancio di previsione ovvero qualora la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento si applicano, rispettivamente, il 1, il 2 e il 3 comma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 77 del 25/2/95.

Art. 78 - Scritture contabili e impegni di spesa

E' abrogato.

Art. 79 - Rendiconto generale

1. I risultati della gestione annuale sono esposti nel Rendiconto Generale comprendente il Conto di Bilancio, il Conto Economico, ed il Conto del Patrimonio.

2. E' abrogato.

3. E' abrogato.

4. E' abrogato

5. Il Rendiconto Generale è deliberato dal Consiglio Comunale entro il termine fissato dalla legge.

CAPO 3 - La gestione e la conservazione del demanio e del patrimonio

Art. 80 - Gestione

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, che devono essere gestiti in conformità alla legge.

2. La Giunta Comunale adotta gli atti necessari ad assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione dei beni del Comune.

3. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato od uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di pubblico interesse, provvede la Giunta Comunale.

4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili e della Giunta per i mobili, quando la loro redditività risultasse inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie del Comune.

5. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa ai beni mobili mediante licitazione o trattativa privata.

6. E' abrogato.

Art. 81 - Conservazione ed inventari

1. La Giunta Comunale sovrintende all'attività di conservazione del demanio e del patrimonio comunale, mediante l'adozione di tutti gli atti a ciò necessari ed assicurando l'esatta tenuta dell'inventario, a mezzo dell'ufficio Servizi Finanziari.

2. Il Regolamento individua gli uffici che concorrono alla tenuta dell'inventario, nonché i consegnatari dei beni.

CAPO 4 Appalti e contratti

Art. 82 Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento che disciplina i contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile dei servizi che ne ha la competenza, sulla base degli indirizzi e delle risorse assegnate con il P.E.G. indicante gli elementi di cui all'art. 56 della legge 8/6/1990 n. 142.

3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa in materia della Comunità Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

4. E' abrogato.

CAPO 5 - La revisione economico-finanziaria

Art. 83 - Collegio dei revisori: elezione e durata in carica

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, un Collegio dei Revisori dei conti composto da tre membri e da scegliersi:

- a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili il quale funge da Presidente;
- b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

2. E' abrogato.

3. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza rispetto ai loro obblighi istituzionali e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del Collegio. Gli stessi incorrono nella decadenza ove non partecipino durante l'anno solare, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Collegio.

Art. 84 - Collegio dei revisori: attribuzioni e funzionamento

1. Il Collegio dei revisori collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di indirizzo e di controllo, per gli aspetti che attengono all'attività di gestione economico-finanziaria.

2. Il Collegio dei revisori, i cui singoli componenti hanno diritto di accesso agli atti e documenti comunali, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune ed attesta la corrispondenza del Rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

3. In tale relazione, il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione nel Comune, ne debbono riferire immediatamente al Consiglio.

5. E' abrogato.

6. le deliberazioni del Collegio dei revisori vengono prese a maggioranza assoluta; il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale il proprio dissenso.

Art. 85 - Collegio dei revisori: altre funzioni

1. Anche al di fuori delle ipotesi sopraelencate, il Collegio dei Revisori, nell'espletamento della funzione di collaborazione con il Consiglio Comunale demandatogli dalla legge, redige ed inoltra al Sindaco proposte, pareri, memorie, relazioni allorché il Collegio stesso lo ritenga opportuno. Gli atti di cui sopra sono comunicati al Consiglio nella seduta successiva, affinché egli possa assumere le determinazioni del caso. A tali sedute vengono invitati ad intervenire i revisori, i quali possono fornire ulteriori ragguagli e delucidazioni.

Art. 86 - Controllo interno della gestione

1. Il controllo interno di gestione viene attuato secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. n. 29 del 3/2/1993 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.Lgs. n. 77 del 25/2/1995 e dal D.Lgs. n. 286 del 30.07.1999, nonché dal Regolamento Comunale di Contabilità.

CAPO 6 - Norme transitorie e finali

Art. 87 - Revisione dello Statuto

1. Le modificazioni e l'approvazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con le procedure stabilite dall'art. 4, commi terzo e quarto, legge 08.06.1990, n.142.

2. L'approvazione di un nuovo Statuto comporta che l'abrogazione dello Statuto precedente abbia efficacia solo con l'entrata in vigore del nuovo testo.

3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dallo Statuto, continuano ad applicarsi le norme regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore della legge 08.06.1990 n.142, in quanto compatibili con essa e con lo Statuto medesimo.

Art. 88 - Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del comitato regionale è affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo Statuto, alla Regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

3. Il Sindaco, sentita la Giunta, promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.

4. Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.